

REGISTRAZIONE ATTO VIA PEC/MAIL

L'atto è stato registrato Serie 3 nr. 5486 del 11/10/2021

L'eventuale verifica della regolarità del bollo sarà confermata dall'ufficio al momento in cui il contribuente porterà l'originale in duplice copia (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

Resta inteso l'impegno a portare in Ufficio atto in originale in duplice copia e il Mod.69, una volta terminato il periodo di emergenza e su richiesta dell'Ufficio.

Funzionario di riferimento:
MARGIOTTA Silvia

ASSOCIAZIONE
"Terre ceramica e arte APS"

VERBALE ASSEMBLEA DEL 03/05/2021

Il giorno 03/05/2021 alle ore 15.00 presso la sede posta in Torino Vicolo della Consolata, in *seconda* convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Terre ceramica e arte APS", regolarmente convocata in data 19/04/2021 con il seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo statuto per adeguamento alle disposizioni di legge previste dalla normativa vigente in riferimento alle Associazioni Promozione Sociale (Dlgs 117/2017);
- Modifica denominazione sociale.
- Delibera volontari ai sensi del Dlgs 177/2017 art 17

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare

Sono presenti numero 20 soci tra i quali n°10 in rappresentanza di altri 10 soci, per un totale complessivo di numero 30 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione *sig. Fasano Giorgio* assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che il *sig./ra Elena D'Oria* svolga le funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci che *lo hanno ricevuto per posta elettronica*.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017 prorogato al 31 marzo 2021), modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è iscritto nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con *DD 522/II del 7 dicembre 2017*

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei 30 soci presenti e votanti

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale in terre ceramica e arte Associazione di promozione sociale, che viene approvata all'unanimità dei 30 soci presenti e votanti. L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

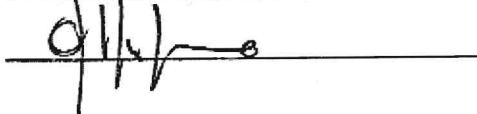
Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Torino entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Infine a seguito di quanto previsto dal Dlgs 117/2017 art 17/18 del Codice Terzo Settore le APS dovranno avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati che dovrà essere gratuita e con il solo eventuale riconoscimento del rimborso delle spese, provvedendo inoltre all'istituzione del registro dei volontari che svolgono attività non occasionale e ad assicurarli. A tal fine si delibera al fine di favorire e garantire l'attività volontaria dei soci questa potrà realizzarsi per tutte le attività promosse dall'associazione compresa l'attività dell'organo amministrativo e per la stessa per i soci che dichiareranno la propria disponibilità mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, sarà prevista l'iscrizione nell'apposito Registro dei Volontari e la stipula delle polizze assicurative previste dall'art 18 del Dlgs 117/2017. Per il riconoscimento di eventuali rimborsi spese questi potranno essere previsti unicamente ai sensi dell'Art.17 del dlgs 117/2017 e a tal fine viene proposto un regolamento, che si allega al presente verbale, che ne regola qualità ed entità dei rimborsi stessi. L'associazione, se necessario, potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Alle ore 19.00 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Torino 03/05/2021

il Presidente dell'Assemblea

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

il Segretario dell'Assemblea

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE TERRE CERAMICA E ARTE APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Torino (TO) piazza Carlo Felice n18 un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Associazione Terre Ceramica e Arte APS"

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative; o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di:

- promuovere, diffondere, salvaguardare e valorizzare la conoscenza dell'arte ceramica e della sua cultura ampliando, diffondendo e approfondendo le tecniche di lavorazione della ceramica e delle conoscenze tecnologiche;
- promuovere e favorire e diffondere la cultura della ceramica come espressione di attività manuale ed artistica, attraverso momenti aggregativi, anche mediante l'incontro con artisti, artigiani e creativi;
- ricerca e rinascita della cultura ceramica piemontese;
- promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura delle arti plastiche e scultoree, del design e delle arti in genere;
- di impegnare ed educare i minori e giovani, attraverso la proposta promozionale di conoscenza dell'arte ceramica e della sua cultura ampliando, diffondendo e approfondendo le tecniche di lavorazione della ceramica e delle conoscenze tecnologiche;
- di svolgere una funzione salustistica nei confronti dei cittadini di tutte le età, di creare situazioni di inclusione sociale, fondamentali per l'integrazione di persone in situazione di difficoltà, disagio e disabilità e/o di integrazione tra popoli.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

Attività di interesse generale;

Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Attività che, a titolo esemplificativo, potranno realizzarsi anche attraverso:

- organizzare corsi, seminari, laboratori, workshop, incontri, convegni, mostre e manifestazioni, pubblicazioni a titolo esemplificativo con particolare riferimento alla promozione e sviluppo della cultura della ceramica, delle arti plastiche e scultoree, del design e delle arti in genere.
- formulare e mettere in atto percorsi formativi volti all'inclusione di persone con disabilità nell'attività creativa, informativa ed educativa, finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute, di benessere e allo sviluppo della socialità, dell'integrazione, della sostenibilità ambientale e della cultura della legalità.
- formulare e mettere in atto percorsi di formazione extra-scolastica rivolti ai minori sui metodi di lavorazione tradizionale e innovativa dell'arte ceramica e della realtà artistica contemporanea.
- creare gruppi di lavoro con giovani provenienti da diverse realtà socio-economiche, con finalità creative (utilizzando il materiale ceramico) e attraverso il confronto tendere ad un arricchimento culturale, d'integrazione e di soddisfazione personale nel confronto con l'Altro.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- in quanto affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente..In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1 settembre al 31 agosto. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 dicembre e comunque depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavo delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;

dai titoli di solidarietà;
da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, ed eventualmente altri componenti del direttivo, a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell'Associazione;

c) per decesso;

d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento delle quote associative e degli arretrati dovuti

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea Sociale;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 dicembre di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

approva entro il 30 dicembre di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Eso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;

assegna gli incarichi di lavoro;

approva i programmi di Attività;

approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;

delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al

conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 23 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi

dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

APPENDICE (da eliminare all'atto della registrazione dello statuto)

ART 21 CODICE DEL TERZO SETTORE

Atto costitutivo e statuto

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART 5 CODICE DEL TERZO SETTORE

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Questo elenco, ai sensi del co. 2, art. 5 Cts, può essere aggiornato con apposito D.P.C.M.

